

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE e BAIARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Modifiche agli articoli 29 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori

ONOREVOLI SENATORI. - È stato ripetuto da più parti e in varie occasioni che è facile conseguire l'obiettivo della lotta all'evasione quando si dispone di norme chiare e di facile applicazione.

Tra l'altro, molto spesso, l'esistenza di obblighi vari, scarsamente finalizzati, induce il contribuente a una sorta di rivalsa, anche psicologica, nei confronti dell'Erario, che comporta l'occultamento di materia imponibile.

Recentemente, con l'approvazione del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono state introdotte modifiche riguardanti la tenuta della contabilità che - in particolare per quella ordinaria e soprattutto

dal 1° gennaio 1988, quando scatterà per tutti l'obbligo delle scritture di magazzino, prescindendo dal volume di affari e dal valore delle rimanenze - aggiungono oneri non indifferenti a carico dei soggetti interessati.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di attenuare gli adempimenti e le formalità richiesti, senza ampliare o aprire alcun nuovo varco all'evasione.

È noto che la norma che impone l'allegazione alla dichiarazione annuale IVA degli elenchi dei fornitori e dei clienti è sorta per porre l'amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ai controlli incrociati e scovare così eventuali occultamenti di reddito.

Di fatto, però, tale scopo fino ad oggi non è stato conseguito per varie ragioni, che sarebbe

lungo ed inutile, per la circostanza, enumerare.

Comunque, in linea teorica, si ritiene valida la necessità che i contribuenti, individuati annualmente con decreto ministeriale, continuino ad inviare agli uffici IVA, congiuntamente alla dichiarazione annuale, gli elenchi di cui sopra.

Meno comprensibile e giustificabile, anche sul piano semplicemente teorico, è la norma che impone agli altri contribuenti IVA, esclusi dall'obbligo della allegazione, di compilare tali elenchi nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA, di conservarli insieme alle fatture di acquisto e di vendita e a tutta l'altra documentazione aziendale e di esibirli soltanto se e quando ne siano richiesti.

I proponenti della presente proposta di legge sono convinti che non cambierebbe nulla ai fini della lotta all'evasione e dei controlli incrociati se, ai contribuenti non tenuti ad allegare gli elenchi alla dichiarazione

IVA, si consentisse di compilare e presentare i suddetti elenchi entro quindici giorni dalla richiesta degli uffici finanziari.

Infatti i soggetti interessati debbono conservare i documenti da cui attingere le notizie per la compilazione degli elenchi e, quindi, ciò può essere fatto in un qualunque momento, stabilito dall'Amministrazione finanziaria.

Pertanto le modifiche che si propongono alle norme vigenti, mentre non comportano rischio alcuno per l'Erario, consentono ai soggetti interessati di conseguire risparmi e semplificazioni amministrative sensibili.

Con l'articolo 1 si modifica nel senso sopra descritto l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'articolo 2 si coordina l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modifiche apportate all'articolo 29.

La presente proposta di legge non comporta spese nè minori entrate per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Elenchi dei clienti e dei fornitori*).
- 1. Entro quindici giorni dalla richiesta deve essere presentato, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'ufficio IVA richiedente, l'elenco dei clienti. L'elenco, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, deve contenere la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno al quale la richiesta si riferisce. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.

2. Ai fini del comma 1 si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all'articolo 22 e registrate ai sensi dell'articolo 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'articolo 22. Non si tiene conto invece:

a) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, dell'articolo 9 e dell'articolo 38-*quater*;

b) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'articolo 23 e di quelle di importo

non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'articolo 24;

c) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.

3. Entro il termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 deve essere presentato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno al quale la richiesta si riferisce, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'articolo 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'articolo 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno al quale la richiesta si riferisce, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.

4. I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette ad imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'articolo 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'articolo 3, e dell'ultimo comma dell'articolo 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'articolo 28.

5. Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'articolo 28 il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo siano allegati alla dichiarazione annuale. In tal caso i contri-

buenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo della allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalità e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi».

Art. 2.

1. L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e agli elenchi*). - 1. Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'articolo 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.

2. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non può essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'articolo 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

3. Per la omessa allegazione o invio e per la incompletezza di ciascuno degli elenchi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 29, o dei supporti magnetici di cui al comma 5 dello stesso articolo 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione a dieci milioni. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza, non si applicano se sono privi

di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello della allegazione o dell'invio».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.